

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2531

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CESA

Modifica degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, e rifinanziamento degli interventi per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera

Presentata il 23 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a garantire, attraverso il rifinanziamento della legge 11 novembre 1986, n. 771, la prosecuzione del processo di recupero e valorizzazione dei rioni Sassi di Matera, sito culturale di straordinario valore universale dichiarato nel 1993 « patrimonio dell'umanità » dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

La legge n. 771 del 1986 ha rappresentato il punto di sintesi « politica » del complesso e serrato confronto d'idee, con qualificati apporti nazionali e internazionali, sul destino dei rioni Sassi di Matera, sfociato nel concorso internazionale del 1975, e nelle conseguenti azioni culturali, tecniche, economiche, politiche perseguite. Una legge voluta con unità d'intenti dalle forze politiche locali, che consegnava il futuro dei due antichi rioni materani alla comu-

nità a cui appartenevano, e al suo governo comunale, sulla base di alcuni principi:

1) la tutela e il recupero dei rioni Sassi, unitamente al loro inscindibile contesto naturalistico-ambientale (prospiciente l'altopiano murgico), considerati questione di « preminente interesse nazionale »;

2) la tutela e il recupero coerenti con i risultati del concorso internazionale di idee espletato nel 1975, che aveva sancito la necessità di applicare al « centro storico-Sassi » le metodologie del risanamento conservativo dei centri storici, codificate nella Carta di Gubbio del 1960: pertanto riproposizione della « città abitata », perché « una città viva, abitata ed usata è il migliore museo di se stessa » (T. Giura Longo);

3) la comunità materana protagonista delle operazioni di recupero, attraverso:

la definizione urbanistica degli interventi da parte dell'amministrazione co-

munale, con la creazione di un ufficio dedicato (ufficio Sassi);

la realizzazione degli interventi da parte dei suoi cittadini, a cui venivano trasferiti in subconcessione gli immobili demaniali, per la ricomposizione e il recupero delle splendide « palazziate » dei Sassi, stravolte da due secoli di degrado e abbandono.

Una legge quindi modernissima, precorritrice del principio della « sussidiarietà orizzontale » delle azioni, che apriva ampi spazi di protagonismo alle istituzioni locali e ai cittadini, innescando così una vera e propria « rivoluzione culturale ».

Oggi, a quarant'anni di distanza, possiamo dire che la legge ha egregiamente funzionato, restituendo alla città di Matera il suo straordinario centro storico e la tutela e fruizione dell'altrettanto straordinario contesto murgico (« Parco della Murgia Materana »).

Un centro storico oggi abitato, ricco di attività del turismo culturale, ma anche di istituzioni, attività e servizi culturali, i cui utilizzatori hanno ricostituito così, in termini aggiornati, la « comunità » dei Sassi.

Un centro storico che tra i suoi aspetti straordinari, oltre a quelli legati alla sua originaria matrice rupestre — mai rinnegata, ma continuamente reinventata e culturalmente arricchita nei secoli —, annovera oggi anche un processo di rigenerazione urbana che l'ha visto risorgere dai gironi della « vergogna nazionale », conducendola alle vette del patrimonio dell'umanità UNESCO e della designazione come Capitale europea della cultura 2019: una città che « ha dimostrato di saper ripensare le sue origini, di dar loro nuovo valore » (intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di inaugurazione di Matera capitale europea della cultura).

Oggi siamo tenuti a dare seguito a tale processo perché in esso sta la garanzia di una rigenerazione urbana che può e deve governare le spinte sia positive (l'innovazione culturale e socio-economica) che negative (l'eccessiva turisticizzazione, le distorsioni del mercato immobiliare) che le

politiche di valorizzazione portano ineluttabilmente con loro.

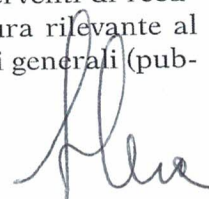
Di qui nasce l'esigenza del rifinanziamento della legge n. 771 del 1986, necessario per completare la rigenerazione urbana complessiva dei rioni Sassi e per assicurare la tutela del prospiciente altopiano murgico, prevedendo anche alcune correzioni e integrazioni sul piano della qualità degli interventi fin qui realizzati, mediante una revisione delle previsioni generali di recupero e la predisposizione di un nuovo programma di interventi di orizzonte temporale non più biennale, ma triennale.

Occorre inoltre riprendere e dare impulso a una nuova stagione di approfondimento culturale della qualità storica, archeologica e urbanistica del centro antico materano e del suo contesto murgico e collinare: base per alzare l'asticella della sua valorizzazione a fini appunto turistico-culturali (un « turismo colto »).

Per perseguire questi obiettivi è necessario rifinanziare, in particolare, le seguenti azioni:

1) procedere a una « revisione », aggiornata allo stato dell'arte, del complessivo recupero dei rioni Sassi fin qui realizzato, con individuazione delle opportune correzioni d'indirizzo e realizzative (qualità degli interventi e delle destinazioni d'uso): revisione che dovrebbe concretizzarsi nella predisposizione di un « programma triennale di attuazione » delle previsioni generali di recupero di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 771 del 1986;

2) procedere a una ricognizione aggiornata delle concessioni del patrimonio demaniale fin qui trasferite dal demanio al comune di Matera, e da questo date in subconcessione ai privati attuatori degli interventi di recupero previsti dagli articoli 4, 6 e 11 della legge n. 771 del 1986: si tratta di un tema di grande complessità giuridica e socio-economica che, coinvolgendo attori e risorse pubbliche e private nella realizzazione degli interventi di recupero, ha contribuito in misura rilevante al conseguimento degli obiettivi generali (pub-



blici) dell'operazione di rivitalizzazione dei rioni Sassi;

3) programmare una serie di interventi d'interesse generale, ai fini del completamento della « infrastrutturazione » dei rioni Sassi, sia in termini di reti (« materiali » e « immateriali »), che di dotazioni culturali. Tra questi assumono particolare importanza:

in termini di reti « materiali », lo studio e la realizzazione di un sistema di convogliamento delle acque meteoriche, che capti a monte del perimetro dei Sassi le masse d'acqua che le violente precipitazioni (provenienti dalla corona collinare circostante, e provocate dagli incombenti « cambiamenti climatici ») fanno confluire nelle forre carsiche dei Sassi: quella delle rampe e delle strade dei Sassi trasformate in tumultuose fiumare è una questione sempre più ricorrente che, oltre a minacciare la pubblica incolumità, rischia di compromettere i restauri fin qui realizzati. Una questione di regime idraulico urbano, che richiede un progetto specialistico *ad hoc*, da realizzare con il concerto dell'autorità di bacino competente;

sempre in termini di reti « materiali », va programmata, oltre al completamento dei segmenti mancanti, una manutenzione straordinaria generale delle reti di « urbanizzazione » tecnologica, e delle pavimentazioni del reticolo di rampe, strade, ballatoi e vicinati che caratterizzano i rioni Sassi, per porre rimedio a disfunzioni che, a oltre trent'anni dalla loro realizzazione, si manifestano con sempre maggiore frequenza, danneggiando le tipologie ipogee restaurate e riutilizzate;

in termini di reti « immateriali », vanno altresì completate le reti di cablaggio (informatico, televisivo eccetera), dei rioni Sassi;

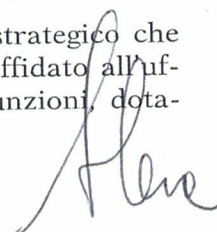
in termini di « infrastrutture culturali », va dato ulteriore impulso alla creazione del « Museo demoetnoantropologico » (DEA) di Matera, istituzione culturale a gestione pubblica, di fondamentale importanza per il mantenimento della memoria storica della cultura contadina e rupestre

che ha plasmato la città dei Sassi; compiti dell'istituzione museale devono essere quelli di assicurare, in termini scientifici (in collaborazione con l'università e con la Società italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici), la raccolta, la tutela, lo studio e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di quella civiltà e cultura contadina le cui testimonianze si stanno progressivamente perdendo e di promuovere la documentazione, sempre su basi scientifiche, del « racconto » della città, potenziandone la fruibilità esperienziale, mettendo ordine tra i tanti « attrattori culturali » fin qui realizzati (pubblici e privati), da mettere in rete appunto con la regia istituzionale unitaria del Museo DEA;

4) avviare un monitoraggio, e programmare i relativi interventi, sulla tenuta geomorfologica dei versanti calcarenitici dei Sassi, e sull'inestricabile reticolo di ipogei che ne caratterizzano la conformazione urbana: tema di rilevante importanza in termini di tutela dell'incolumità pubblica, attesa la forte presenza di abitanti, turisti, utilizzatori in genere all'interno del tessuto dei rioni Sassi;

5) prevedere la redazione della « carta di archeologia urbana » del comprensorio Sassi-altopiano murgico (e in sostanza del sito UNESCO), finanziando campagne di scavi e saggi archeologici e studi di approfondimento storico-artistico, architettonico e culturale, oltre che di mappatura urbana, da eseguirsi con il concerto delle istituzioni competenti (università, scuola di specializzazione in beni archeologici, istituti di ricerca eccetera). Una carta fondamentale al fine di garantire adeguatamente le tutele del patrimonio, e aggiornare con sempre nuovi *input* culturali il racconto della straordinaria storia della città dei Sassi e del suo territorio di riferimento (di prossimità e regionale): un contributo alla definizione di un inedito *brand* « Matera-Basilicata », di un'inedita prospettiva di valorizzazione dell'attrattività della nostra regione;

6) ripristinare il ruolo strategico che la legge n. 771 del 1986 ha affidato all'ufficio Sassi, reintegrandone funzioni, dota-



zione operativa e risorse umane originariamente previste, da potenziare nel numero di tecnici laureati (ingegneri e architetti) e da integrare con l'aggiunta di alcuni profili professionali, quali quelli dell'archeologo e dello storico dell'architettura; si tratta di profili indispensabili per dare qualità e saldezza culturale ai processi di indirizzo, di controllo e di monitoraggio degli interventi di recupero, che saranno realizzati secondo la nuova programmazione triennale. L'ufficio Sassi, così potenziato, potrà diventare il braccio operativo per i complessi adempimenti di cui si fa carico l'amministrazione comunale nel processo di recupero: in particolare la già menzionata ricognizione dello stato dell'arte dell'attuazione degli interventi e il relativo monitoraggio; la creazione di una memoria-archivio storico digitalizzato, fruibile *on line*, per mettere a disposizione di tutti gli studi, i dibattiti, i progetti, gli interventi e le produzioni multimediali che hanno accompagnato, da ottant'anni a questa parte, il riscatto della « città dei Sassi ».

Il finanziamento di 100 miliardi delle vecchie lire, previsto dall'articolo 5 della legge n. 771 del 1986 per sostenere il processo di recupero dei rioni Sassi, è stato un

ottimo investimento per lo Stato, proprietario di un demanio urbanistico in via di disfacimento e crollo, con altissimi costi di mantenimento, se non altro per ragioni di pubblica incolumità.

Investimento che ha contribuito a ridare agibilità, vita e valorizzazione culturale ed economica a tale patrimonio, con l'apporto di cospicui investimenti dei privati cittadini; operazione che ha creato a Matera, praticamente dal nulla, un esteso settore produttivo afferente alla filiera del turismo culturale che oggi genera sostanziosa economia, sia per la società civile, che per lo stesso Stato (fiscaltà generale).

Dopo quarant'anni di attuazione, questo processo richiede oggi nuovi investimenti pubblici, per sostenere da un lato i necessari completamenti degli interventi (da riprogrammare) e dall'altro le esigenze di tutela e riorganizzazione (nel frattempo intervenute) del complesso sistema storico-morfologico urbano, necessarie per garantire ulteriore crescita e sviluppo.

Una stima delle risorse pubbliche necessarie per il rifinanziamento necessario della legge n. 771 del 1986 può essere quantificata in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.



PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 11 novembre 1986,
n. 771)*

1. Alla legge 11 novembre 1986, n. 771, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « biennali » e « biennale », ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « triennali » e « triennale »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — (*Finanziamento*) — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 3, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 novembre 2024, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2024, n. 307.

2. È costituito presso il comune un fondo globale specificamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite.

3. L'amministrazione del fondo di cui al comma 2 spetta al comune che provvede ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera »;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — (*Personale*) — 1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

a) architetti: n. 3;



- b) ingegneri: n. 3;
- c) geometri: n. 4;
- d) storici dell'architettura: n. 1;
- e) archeologi: n. 1;
- f) consulenti legali: n. 1;
- g) segretari: n. 1.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata biennale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 ».

Art. 2.

(Disposizione finale)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Matera approva, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1986, n. 771, il programma di attuazione degli interventi relativo al triennio 2026-2028.

